

Legge del 30/12/2025 n. 199

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 - supplemento ordinario

Articolo 1 com 438

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Articolo 1 com 439

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Articolo 1 com 440

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Articolo 1 com 441

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Articolo 1 com 442

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Articolo 1 com 443

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Articolo 1 com 438 -

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

In vigore dal 01/01/2026

438. All'[articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 novembre 2023, n. 162](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028» e le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e»;
- b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;
- c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 439 -

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

In vigore dal 01/01/2026

439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'[articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 novembre 2023, n. 162](#), come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che

prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 440 -

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

In vigore dal 01/01/2026

440. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 441 -

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

In vigore dal 01/01/2026

441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al [comma 6 dell'articolo 16 del decretolegge 19 settembre 2023, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 novembre 2023, n. 162](#), come modificato dal comma 438 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 442 -

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

In vigore dal 01/01/2026

442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 441 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

- a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 439, secondo periodo;
- b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;
- c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 com 443 -

Art. 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato

In vigore dal 01/01/2026

443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

[Torna al sommario](#)